



Federazione Italiana Giuoco Calcio

Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: sicilia.lnd.it

e-mail: crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale n° 241 CSAT 14 del 03 gennaio 2023

CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che per la corrente stagione sportiva 2022/2023 troverà applicazione l'art. 53 C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., devono essere comunicati esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata.

I motivi dei reclami e dei ricorsi devono essere trasmessi a mezzo posta elettronica certificata. Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si ricorda che il recapito al quale fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale é esclusivamente il seguente:

Corte Sportiva di Appello Territoriale

PEC: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

Si ricorda che le decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale sono decise in via generale in camera di consiglio non partecipata sebbene vi sia obbligo di comunicare alle parti la data della riunione in cui sarà assunta la decisione.

E' in facoltà delle parti di essere sentite, purché ne facciano esplicita richiesta nel reclamo o nelle controdeduzioni (art. 77 co. 4 C.G.S.).

Nel qual caso, trattandosi di atto dovuto, la comunicazione di avviso della data in cui sarà assunta la decisione, vale anche come convocazione della parte richiedente senza necessità di ulteriore specificazione.

Decisioni della Corte Sportiva di Appello Territoriale

APPELLI

Riunione del giorno 03 gennaio 2023

E' presente alla riunione il rappresentante AIA AB sig. Giuseppe La Cara

Procedimento 34/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

F.C. VITTORIA A.S.D. (RG) Avverso squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Fabio D'Agosta.
Coppa Italia Promozione Gara: F.C. Vittoria – Fulgatore del 07.12.2022
C.U. n. 208 del 09.12.2022.

Con tempestivo preannuncio di reclamo e successivo invio dei motivi, nei termini, la F.C. Vittoria A.S.D., in persona del suo Presidente pro tempore, impugna la sanzione assunta dal GST al proprio tesserato come in epigrafe riportata e ne chiede una rideterminazione in termini più equi sostenendo, in buona sintesi, che il proprio calciatore Fabio D'Agosta non ha mai sferrato alcun pugno al calciatore avversario ma si sarebbe semplicemente limitato ad ostacolargli la corsa in azione di gioco, per cui sarebbe venuto così in contatto con l'avversario ed il naturale gesto del braccio fatto da questi sarebbe stato male interpretato dal direttore di gara.

A tal fine, la reclamante aggiunge che il calciatore avversario non sarebbe né caduto a terra né avrebbe riportato lesioni al volto.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 61 comma 1 del C.G.S. fa piena prova dei fatti e dei comportamenti posti in essere da tesserati nel corso di una gara, rileva che al 20' del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Fabio D'Agosta perché *“ a gioco in svolgimento colpisce con un pugno sul viso il calciatore n.5... della S. Fulgatore mentre quest'ultimo difendeva il pallone dopo un contrasto”*.

In ragione di quanto sopra la tesi difensiva della reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara e la sanzione così come irrogata dal GST risulta congrua per essere stata determinata nel minimo editale previsto dall'art. 38 C.G.S., né nell'occorso ricorre alcuna delle ipotesi attenuanti codificate dall'art. 13 del medesimo codice.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale respinge il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento 36/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta

Componente Avv. Felice Luigi Crosta – relatore

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

A.S.D. SPORT CLUB PALAZZOLO (SR) avverso squalifica per tre gare effettive al giocatore CIRELLI MARIO;
Campionato di Eccellenza Girone “B” Gara Virtus Ispica 2020 – Sport Club Palazzolo del 11.12.2022;
C.U. n. 213 del 13.12.2022.

Con rituale e tempestivo preannuncio di reclamo, con richiesta di documenti ufficiali, e successivo invio dei motivi nei termini, la A.S.D. Sport Club Palazzolo, in persona del suo Presidente pro-tempore,

impugna la decisione assunta dal GST come in epigrafe riportata e chiede di rivedere la sanzione irrogata al calciatore Cirelli Armando lamentando una disparità di trattamento da parte del GST che, a suo dire, per analogo comportamento da parte di un giocatore della squadra avversaria, Cavallo Andrea, avrebbe adottato una sanzione più tenue.

Per tali motivi chiede l'adeguamento a tale ultima sanzione con la riduzione di una giornata della squalifica irrogata a carico del proprio tesserato.

Il reclamo non contiene alcuna motivazione a giustificazione del comportamento tenuto dal giocatore per il quale si chiede la rideterminazione della sanzione inflittagli in primo grado, né contiene specifiche censure contro la decisione impugnata, come richiesto dal comma 4 dell'art. 76 del C.G.S., ma semplicemente una richiesta di adeguamento ad altra sanzione inflitta ad un giocatore della squadra avversaria dal GST espulso per un comportamento falloso tenuto in circostanze e con modalità diverse.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti di gara, che ai sensi del comma 1 dell'art. 61 del C.G.S. fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 17' minuto del 2° t. è stato espulso il calciatore sig. Cirelli Armando perché: *“a gioco fermo, dopo avere ravvisato un calcio di punizione diretto a favore della Virtus Ispica a seguito di un fallo di gioco nelle vicinanze della linea laterale.....colpiva intenzionalmente con un calcio di media intensità l'avversario all'altezza della coscia, causando momentaneo dolore ma senza fuoriuscita di sangue e/o assistenza di sanitari o dirigenti dalla panchina”*.

In ragione di quanto sopra il gravame deve essere rigettato in quanto la sanzione come irrogata dal G.S.T. è congrua e non suscettibile della benché minima riduzione poiché è stata determinata nel minimo edittale previsto dall'art. 38 C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto reclamo e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Relatore
Avv. Felice Luigi Crosta

Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Procedimento n. 37/A

Presidente Avv. Ludovico La Grutta – relatore

Componente Avv. Felice Luigi Crosta

Componente Dott. Gianfranco Vallelunga

Componente segretario Dott. Roberto Rotolo

U.S.D. TORTORICI (ME) Avverso squalifica fino al 25.01.2023 dell'allenatore sig. Mauro Favazzo ed ammenda di € 80,00.

Campionato 1^a Cat. Girone “C” Gara: A.S.D. Rosmarino – U.S.D. Tortorici del 11.11.2022

C.U. n. 213 del 13.12.2022.

Con rituale preannuncio di reclamo inviato a mezzo pec del 14.12.2022 l'U.S.D. Tortorici ha preannunciato reclamo avverso le decisioni assunte dal GST, come in epigrafe riportate, chiedendo allo stesso tempo l'invio degli atti gara.

Con pec del 15.12.2022 la Segreteria di questa Corte provvedeva all'invio del referto gara.

Rilevato che nel termine perentorio di cinque giorni dall'invio dei documenti la Soc. U.S.D. Tortorici non ha fatto pervenire i motivi di reclamo, lo stesso deve intendersi rinunciato.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile il gravame e per l'effetto dispone addebitarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva (€ 130,00) non versato.

Il Presidente relatore
Avv. Ludovico La Grutta

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 03 gennaio 2023

IL SEGRETARIO

Wanda Costantino

IL PRESIDENTE

Dott. Sandro MORGANA